

tabili, tra i quali il noto aguzzino Franc Pregelj, attualmente residente a Lubiana;

nel gennaio 2003 la sezione militare presso la Corte di Cassazione decideva in modo stupefacente nel senso della competenza della magistratura ordinaria assumendo, pur contro ogni evidenza, che gli eccidi e i massacri compiuti nella città di Gorizia dal famigerato IX Corpus titino non erano da ricondurre a cause di guerra;

risulta all'interrogante che:

a) soltanto nel mese di aprile 2003 la Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Gorizia avrebbe ritirato presso la procura Militare di Padova la relativa e voluminosissima documentazione acquisita agli atti del processo;

b) detta documentazione sarebbe stata collocata in un locale-deposito del Municipio di Gorizia, anziché consegnata al Procuratore Capo della Repubblica a Gorizia;

c) fino ad ora la Procura della Repubblica di Gorizia non avrebbe presentato né la richiesta di rinvio a giudizio, né quella di archiviazione;

se quanto premesso corrisponde al vero, è naturale chiedersi se vi sia una perdurante volontà dell'Autorità giudiziaria di perpetuare consapevolmente l'oblio su quegli eccidi e quei massacri compiuti a Gorizia e se, ancora una volta non si debba assistere ad una condotta emule della Giustizia italiana che mentre persegue meritatamente i crimini del nazismo, chiude gli occhi dinnanzi ai crimini del comunismo non perseguendo i relativi responsabili che in numerosi casi (per come accaduto a Gorizia in quei tempi) per ferocia e barbarie farebbero impallidire i più biechi appartenenti alle famigerate S.S. —:

quali iniziative e quali provvedimenti intende assumere il Ministro della giustizia nei riguardi della scandalosa situazione ora denunciata. (4-07695)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta immediata:

GRILLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 dicembre 2003 è prevista la chiusura del centro di informazione dell'Onu in Italia e l'apertura di un unico centro a Bruxelles;

gli ultimi eventi internazionali hanno confermato l'esigenza di rafforzare il ruolo e la presenza dell'Onu, anche attraverso una più efficace presenza nel territorio, e di proseguire nel lavoro di informazione e sensibilizzazione su tematiche importanti, quali la pace, lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza sociale ed altre;

l'eventuale conferma della chiusura del centro di informazione dell'Onu sarebbe un segnale politico negativo, che allontanerebbe ancor di più i cittadini dall'importante funzione che l'Onu deve esercitare —:

quali iniziative intenda adottare, presso le opportuni sedi, al fine di scongiurare la chiusura della sede Onu in Italia. (3-02770)

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

continua in Venezuela una grave crisi economica e politica caratterizzata anche dalle discutibili scelte del presidente Hugo Chavez Frias che sta progressivamente riducendo gli spazi di libertà nel paese dopo aver recentemente proceduto a rimpasti ai vertici delle forze armate e delle altre strutture amministrative e giudiziarie del paese;

di fatto, ad oggi, sono oltre 400 i militari che occupano posti chiave nel governo, mentre giungono in Venezuela innumerevoli medici e maestri cubani che

portano avanti la rivoluzione « populista – castrista – militarista » invocata da Chavez;

la situazione della comunità italiana in Venezuela è molto grave sia dal punto di vista economico che sociale, tenuto conto che il paese è in preda al disordine ed al caos che si concretizza in una spaventosa crisi economica, disoccupazione, un criminalità dilagante e con innumerevoli omicidi quotidiani mentre l'economia è in ginocchio;

l'Italia sembra essere progressivamente emarginata dal governo venezuelano ed ad esempio non partecipa (come invece fanno Spagna e Portogallo) al gruppo dei « paesi amici » europei che dovrebbero aiutare il paese ad uscire dalla crisi;

nei giorni scorsi è stata oscurata anche l'ultima televisione libera del paese (l'emittente « Globovision ») che si caratterizzava per numerose trasmissioni in diretta denunciando la situazione del paese;

la stessa Chiesa cattolica denuncia le sempre più numerose violazioni dei diritti umani, e della libertà individuali, nonché un progressivo, drammatico deterioramento delle condizioni di vita di milioni di venezuelani;

nonostante fosse state raccolte un numero elevatissimo di firme perché si procedesse ad un referendum democratico sulle richieste dimissioni del presidente Chavez, le stesse sono state invalidate e si dovrà procedere ad un nuovo tentativo di referendum che Chavez tenta di postergare all'anno prossimo quando – secondo la nuova costituzione che lui stesso ha fatto approvare – gli subentrerebbe in ogni caso il suo vice-presidente e non si procederebbe comunque a nuove elezioni;

le attuali nostre strutture consolari a Caracas sono insufficienti e, nonostante venga segnato un particolare impegno da parte del personale, risultano del tutto insufficienti ad ascoltare ed assistere i connazionali che sempre in maggior numero si rivolgono alle nostre strutture

consolari per aiuti e sussidi (risulta – tanto per dare un esempio – che negli ultimi mesi si sia passati da 1600 a 2500 domande di assistenza);

l'Italia ha tradizionalmente relazioni di interesse ed amicizia con il Venezuela, paese che non solo ospita circa due milioni di cittadini di origine italiana ma anche centinaia di migliaia di italiani con passaporto comunitario –;

se il Governo non intenda riferire al Parlamento, al più presto, sulla situazione del paese latino-americano ed in particolare sullo stato delle nostre relazioni politiche ed economiche con il Venezuela;

quale siano le istruzioni date al nostro ambasciatore a Caracas davanti alle reiterate violazioni che il presidente Chavez sembra manifestare nei confronti dei principi democratici e di pluralismo;

se non ritenga di dover convenientemente potenziare le nostre strutture diplomatiche e consolari operanti nel paese. (5-02439)

Interrogazioni a risposta scritta:

CALZOLAIO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

da notizie apprese dalla stampa recentemente è stato negato il visto d'ingresso in Italia ad un giovane ingegnere etiopico invitato da parte del comune di Ancona a seguito della collaborazione con alcune associazioni di volontariato marchigiane nel settore dell'approvvigionamento idrico delle comunità rurali ed impegnato nei progetti di cooperazione allo sviluppo in collaborazione con la comunità Volontari per il Mondo, organismo internazionale con sede ad Ancona;

l'ingegner Zelalem Wegari è stato invitato a partecipare nel ruolo di rappresentante civile del sud del mondo alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi e alla quinta Assemblea dell'Onu per i Popoli che si è svolta dal 9-12 ottobre 2003;

il visto è stato negato dalla nostra rappresentanza diplomatica ad Adis Abeba con la spiegazione « perché affetto da povertà » e come tale soggetto a rischio di immigrazione clandestina;

in seguito a questa decisione, il sindaco Fabio Sturani ha presentato una nota ufficiale di protesta al ministro degli affari esteri, Frattini, all'ambasciatore italiano in Etiopia e al responsabile dell'Ufficio visti ad Adis Abeba, segnalando l'accaduto come « un'ingiustificabile discriminazione che viola qualsiasi trattato di diritto nazionale e internazionale » -:

come il Ministro giudichi l'accaduto, se non si ritenga opportuno in certi casi, come questo dell'ingegnere Zelalem Wegari, tenendo conto delle opinioni e delle sensibilità largamente maggioritarie in Parlamento in tema di accoglienza dell'immigrazione, andare oltre la discutibile logica burocratica che include anche gli incredibili motivi di diniego come quello sopra citato che descriveva l'ingegner Wegari come « affetto di povertà », invece di riconoscere il valore della persona in questione, l'importanza dei progetti nei quali è coinvolta, e non tenendo conto nemmeno delle assicurazioni fornite dai rappresentanti istituzionali dal nostro paese.

(4-07690)

COSTA. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

un attento esame delle spese deliberate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ministero degli affari esteri) nel periodo gennaio 1998-agosto 2003 evidenzia una serie rilevante di anomalie;

nel periodo in esame si sono spesi, attraverso 110 delibere relative ad altrettanti contratti per interventi all'estero — in favore dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo — più di 300 miliardi delle vecchie lire per interessi, svalutazioni, risarcimento danni, arbitrati, spese legali e giudiziarie;

le spese sono state deliberate e impiegate per far fronte ad obbligazioni di varia natura contratte negli anni '90 (in non pochi casi negli anni 1987-1989): si è trattato quasi sempre di pagamenti provocati da ritardi (anche decennali), da lacune ed omissioni della pubblica amministrazione, da inadeguata gestione, da omessi contratti;

l'analisi delle « anomalie » prescinde dall'efficacia dei contratti (impossibile, per l'interrogante, da verificare) e non è finalizzata a mettere in discussione il valore sociale ed umanitario né delle leggi di finanziamento né delle opere realizzate o degli aiuti finanziati;

si ritiene però doveroso un chiarimento relativo anche alle responsabilità di chi ha gestito i contratti che hanno comportato interventi finanziari in anni recenti ma lontani dalle inadempienze e dal determinarsi delle cause di tanta cattiva attività;

si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

1) Senegal — Il ministero degli affari esteri (DGCS: direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo) affidò alla società Cosvint la realizzazione del progetto « Senegal — Programma di sviluppo rurale integrale » con contratto stipulato nel 1988. A seguito di controversie insorte su detto programma e dopo il lodo arbitrale reso il 19 giugno 1998 venne notificato il 19 agosto 1998 al Ministero degli affari esteri atto di precetto per la corresponsione a Cosvint delle somme di lire 25.129.000.000 oltre lire 13.651.286.333 a titolo di rivalutazioni e interessi e lire 3.230.800.256 a titolo di spese, diritti onorari. In data 28 ottobre 1998 venne autorizzato lo stanziamento di lire 38.780.540.460. In data 21 maggio 1999 Cosvint notificò un nuovo atto di precetto con intimazione di pagamento di lire 2.673.749.000 per mancata corresponsione di quanto da essa preteso con il precedente precetto del 19 agosto 1998, con ulteriore aggravio di interessi e spese legali. Il 4 ottobre del 1999, il ministero

deliberò lo stanziamento di lire 2.673.748.000. Il costo del collegio arbitrale è stato di circa un miliardo e mezzo: il ministero degli affari esteri ha pagato lire 1.089.000.000 per la sua quota;

2) Etiopia — Nel 1988 il ministero pattuiva con la società Aquater spa la realizzazione di un programma « Etiopia — progetto geotermico di Tendabo ». Nel 1998 l'opera risultava eseguita regolarmente: il ritardo però con cui avvenivano i pagamenti indusse la società Aquater a richiedere gli interessi che vennero pagati (solamente nel 2001) in lire 1 miliardo 889.791.030;

3) Somalia — Il ministero degli affari esteri stipulò un contratto con Rti Lofemon (Lodigiani, Federici, Montedil), con sede in Milano, per la costruzione, in Somalia, della strada Garoe-Bosaso e la riabilitazione edilizia dell'Ospedale di Garoe. Con atto di diffida e costituzione in mora e contestuale domanda di arbitrato del 16 dicembre 1997, la Lofemon rivendicò, ai sensi dell'articolo 22 del contratto, danni di guerra per lire 6.372.441.000, oltre una serie di oneri per ulteriori lire 47.030.443.000. In esecuzione del lodo parziale del 28 maggio 1998, il ministero ha corrisposto a Lofemon 12.062.932.470; in esecuzione del secondo lodo parziale ha corrisposto lire 5.570.904.660. Infine con lodo definitivo del 2 marzo 1999, il ministero ha corrisposto lire 17.790.983.720. Ecco come risultano suddivisi questi ultimi 17 miliardi: lire 7.642.557.590 per revisione prezzi, lire 9.387.559.400 per interessi legali e moratori, lire 176.133.400 per interessi legali sulle due prime voci; lire 146.880.000 corrispondenti ai due terzi delle spese legali; lire 437.853.330 pari ai due terzi delle spese di funzionamento del collegio arbitrale ed i compensi per i membri ed il segretario del collegio stesso (costato 607 milioni);

4) Mali — Con contratto stipulato nel 1986, il ministero degli affari esteri affidava alla Aic Progetti Spa di Roma prestazioni di servizi e gestione nel Mali per l'esecuzione di un asse viario, di

perimetri irrigui e di piste rurali per circa 14 miliardi di lire. Atti aggiuntivi del 1987 e del 1988, un atto integrativo del 1989, due perizie di variante nel 1990, comportarono un impegno finale di spesa di circa 27 miliardi di lire: nulla da obiettare o quasi. Analogamente avveniva con un altro contratto stipulato con la stessa società avente per oggetto l'ampliamento di un ospedale, sempre nel Mali, per un importo di lire 2.685.000.000; in seguito ad atti aggiuntivi e perizie di variante, l'impegno finale fu di lire 4.675.000.000: ancora quasi nulla da obiettare. Essendo insorta controversia sulle obbligazioni contrattuali in Mali, la Aic notificava nel 1992 domanda di arbitrato. Con lodo emesso il 9 maggio 1996, la Dgcs fu costretta a corrispondere ad Aic la somma di 2.386.760.500 di cui lire 1.648.720.140 per somme dovute, lire 569.111.913 per interessi e 168.928.427 per la quota parte delle spese di arbitrato;

5) Bolivia — Nel 1988 il Mae stipulò un contratto con la società Italconsult spa per un progetto rurale in Bolivia (regione Pando). In data 24 luglio 2001 il Mae veniva condannato (con lodo arbitrale) a pagare la somma di lire 636 milioni per ritardato pagamento delle fatture, lire 174 milioni per « guardiania e manutenzione », poi lire 123 milioni per concorso spese arbitrali, infine lire 41 milioni per spese legali. In totale le delibere autorizzano spese per 923 milioni sul capitolo 2195 (per interessi e spese legali) oltre ai citati 174 milioni per guardiania ed a tutte le somme versate dal 1988 in avanti. Alla stessa Italconsult spa vennero versati (2001) altri 109 milioni per altre spese legali a seguito di lodo arbitrale per « attività successiva all'approvazione del progetto » con riferimento alla progettazione esecutiva delle sedi del Parlamento centro-americano (accordo con il Guatemala);

6) Libano — La Emit Spa di Milano stipulò nel 1986 con la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo una convenzione e nel 1990 un contratto aventi per oggetto la realizzazione di due

stazioni di pompaggio idrico a Beirut in Libano. Per controversie insorte fra le parti, vennero instaurati due distinti collegi arbitrali che si conclusero con lodi notificati assieme ad atti di precetto. L'amministrazione venne condannata a corrispondere alla Emit la somma complessiva di lire 17.209.845.060 di cui lire 8.804.416.025 per interessi, spese, competenze collegio arbitrale che il ministero ha deliberato di pagare;

7) Somalia — Nel 1986 si stipula un contratto fra il Mae e la Cesen spa, relativo alla gestione dell'alta vigilanza nell'ambito del programma Somalia Nord. Il Mae non effettua i pagamenti di quanto pattuito: il 30 luglio 2001 arriva un atto di precetto imbottito di spese varie per 28 miliardi e 400 milioni. Il Mae stanziava subito la quota parte per interessi, spese legali e di collegio (arbitrale): in totale 19 miliardi oltre a 765 milioni. Poi — in data 15 novembre 2001 — pagherà il resto (più di 8 miliardi) e cioè la residua somma capitale. I mandati di pagamenti si sono succeduti numerosi: prima 14 miliardi e rotti, poi 5 miliardi e rotti, poi 8 miliardi e rotti, poi 145 milioni, poi 179 residui. In totale oltre 28 miliardi di cui circa 20 per interessi e spese;

8) Mozambico — La cooperativa Muratori e Cementisti Cmc di Ravenna stipulò con la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, nel 1986, un contratto per la realizzazione del programma « Mozambico — Costruzione dell'Acquedotto di Pemba », mentre nel 1990 stipulò un atto aggiuntivo al contratto base per assistenza tecnica e forniture occorrenti al completamento della realizzazione dell'acquedotto. A causa di ritardati pagamenti delle fatture, nonché della causa civile promossa dalla Cmc, l'amministrazione il 14 marzo 2000 fu costretta a corrispondere l'ulteriore somma di lire 171.217.940 alla Cmc per interessi;

9) Messico — Nel 1984 l'Enel venne incaricato dal ministero degli affari esteri di realizzare tre programmi in Messico, in Siria, in Somalia e per ciò venne finan-

ziato e pagato. Su tutti i programmi nacquero controversie. L'Enel notifica tre decreti ingiuntivi del tribunale di Roma chiedendo ancora 5 miliardi: si transige sui 2 miliardi che il Mae paga (importo residuo più interessi);

10) Somalia — Nel giugno del 1986 venne stipulato un accordo tra il ministero degli affari esteri e la società Esi Eliservizi per la « Gestione del trasporto aereo in Somalia ». Le autorità somale destinatarie dei velivoli, rifiutavano l'accettazione in dono della flotta nel suo complesso e ne richiedevano la rimozione dalle zone di giacenza ormai in Somalia. In attesa di riportarli in Italia, la Esi affidò gli aerei all'ambasciata italiana a Mogadiscio: l'ambasciata comunicò al ministero degli esteri (il 3 marzo 1989) che la locale società Murri spa aveva la possibilità di far ricoverare la flotta aerea presso l'*hangar* della società Stais a 2.500 dollari Usa al mese. Per due mesi il ministero non rispose: il 22 maggio 1989 i somali diedero quattro giorni di tempo per evacuare gli aerei. Il ministero si affrettava allora a rispondere, addirittura con telegramma n. 311 del 24 maggio 1989: « Va bene, ricoverateli presso l'*hangar* Stais alle loro condizioni ». Il 14 luglio successivo il ministero degli affari esteri stanziava la somma di 12.500 dollari Usa e la accreditava all'ambasciata di Mogadiscio. La stessa comunicava a più riprese di non aver mai ricevuto quell'importo e che l'importo finale della prestazione Stais-Murri ammontava ormai a dollari Usa 35.000, derivanti dalle numerose fatture emesse dalle società fino al 31 luglio 1990. La stessa sollecitò il pagamento con diverse note di sollecito (1991, 1992 e 1993). Nel 1994 la Stais cedette il credito, ancora tale, alla Murri. Non avvenendo il pagamento nel 1995 e neppure nel 1996, la Murri citò il ministero degli affari esteri davanti al tribunale di Roma, ottenendo la condanna dello stesso al pagamento di lire 40.530.000 oltre agli interessi (da calcolare) e a lire 1.212.000 per procedura, competenze e onorari. Siamo a dicembre del 1997. L'epilogo si ha il 21 marzo 1998 con la delibera dell'amministrazione con la quale si definisce il

pagamento alla Murri della somma totale di lire 69.331.090 di cui lire 28.801.090 per interessi ed altri oneri. Tutto per un dono non gradito dai somali. Ci si chiede che fine abbiano fatto i primi 12.500 dollari, mai ricevuti dall'ambasciata, nonché gli aerei e, soprattutto, chi li abbia pagati;

11) Colombia — Ancora la Cotecno srl protagonista per un centro di prevenzione e cura realizzato in Colombia deliberato nel 1990. Si litiga su quanto spetti (in più) alla società rispetto al pattuito: si va dagli arbitri che condannano il Mae a pagare oltre 2 miliardi, di cui ben più di 1 miliardo e 676 milioni per interessi e spese. Si pagano 2 miliardi 149 milioni. Non bastano però: viene notificato altro atto giudiziario ed occorre pagare altri 30 milioni per altri interessi;

12) Angola — Nel 1991 il Mae affida al consorzio Ceitral la realizzazione di un programma in Angola (nella capitale Luanda). Nel 1999 il consorzio Ceitral si lamenta per il ritardato pagamento delle fatture e chiede gli interessi utilizzando il ricorso agli arbitri: il ministero stanziava 2 miliardi 124 milioni per interessi legali e moratori per ritardato pagamento;

13) Yemen — A seguito di contenzioso sorto tra la Bonifica Spa e il ministero degli affari esteri per l'esecuzione di un programma nello Yemen, venne emesso lodo arbitrale il 27 marzo 1997. Tale lodo venne notificato munito di formula esecutiva, atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi con citazione innanzi al pretore di Roma. Il 16 novembre 1998 (a 18 mesi dal lodo) venne deliberato il pagamento del «conto sospeso» di lire 3.850.695.610 di cui lire 1.166.647.390 per interessi legali, interessi di mora e «anatocismo» (interessi sugli interessi), spese di lite, del giudizio arbitrale e del compenso per gli arbitri e per il segretario;

14) Mozambico — Contratto del 1991 per un programma multisettoriale a Maputo (Mozambico): incaricata la società ATI — Bonifica — Sotecni. Il ministero ritarda i pagamenti. Arriva (il 27 marzo 2000) la sentenza degli arbitri che con-

danna il ministero a pagare 5 miliardi 935 milioni di cui 772.230.660 per spese legali, interessi e tasse di registro. Arriva, dopo 4 mesi, l'atto di precetto per la stessa cifra. Cinque miliardi vengono pagati subito dal Mae: un'ulteriore somma controversa, di 935 milioni, viene depositata nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Il giudice dà torto anche su questo al Mae, che deve pagare, oltre quanto già pagato (quasi 6 miliardi), anche 12 milioni per altre spese legali. Naturalmente i 935 milioni citati finiscono alla società ATI-Bonifica-Sotecni;

15) Sierra Leone — Tra l'amministrazione e l'associazione temporanea d'impresе Italgas Spa e Ses Spa veniva stipulato, il 10 luglio 1986, un contratto per l'affidamento dei servizi di alta vigilanza e presidio territoriale in Sierra Leone e Uganda. In seguito ad una controversia insorta in merito al contratto di cui sopra, in data 26 novembre 1994 veniva sottoscritto un lodo di lire 1.359.720.480, di cui oltre 96 milioni di lire per interessi legali fino al 31 gennaio 1995. Ma il ministero ritardò il pagamento. Con sentenza n. 4600/99 il tribunale di Roma accoglieva la richiesta di Italgas e condannava il ministero al pagamento di ulteriori interessi per un totale di circa lire 103.000.000. E così in totale oltre 200 milioni di soli interessi;

16) Indonesia — Contratto del 1988 fra il Mae e la Jori Consulting spa per un programma di sviluppo della pesca in Indonesia. Le autorità locali hanno impedito il completamento del programma. La Jori Consulting spa fallisce. Il Mae paga al curatore poco meno di 1 miliardo (957 milioni) utilizzando il capitolo 2195 della cooperazione allo sviluppo (interessi, spese legali, transazioni);

17) Senegal — Il cantiere navalmecanico di Senigallia Srl in data 18 luglio 1990 stipulò con la Dgcs un contratto avente per oggetto «Lavori di completamento della costruzione di cinque navi da pesca industriale destinate alle Repubblica del Senegal». Con atto notificato al ministero degli affari esteri il 17 novembre

1995, il cantiere, non riuscendo a farsi pagare, propose domanda di arbitrato in ordine alla controversia insorta, nelle more dell'esecuzione del programma stesso. Il lodo arbitrale, reso in data 19 maggio 1998, in parziale accoglimento dei quesiti formulati dalla ditta di Senigallia, ha condannato l'amministrazione al pagamento di lire 9.356.777.322, oltre interessi dal 17 novembre 1995 al saldo, al pagamento dei tre quarti delle spese di giudizio, liquidate in lire 103.000.000 complessive e dei tre quarti delle spese per la consulenza tecnica, liquidate in lire 25.154.000. In data 14 settembre 1999 veniva deliberato il pagamento di lire 5.000.000.000, « in esecuzione parziale del lodo arbitrale del 19 maggio 1998 ». Anche gli arbitri chiesero di essere pagati ed il ministero sborsò 378.498.000 lire per il pagamento degli stessi, cifra corrispondente ai tre quarti dell'importo complessivo;

18) Guatemala — Nel giugno 2002 è stata la volta di un'altra costosa condanna. Il ministero degli affari esteri ha dovuto pagare la somma di euro 2.143.972,42 (pari a circa 4 miliardi di vecchie lire) in favore della società Mediacoop in seguito al lodo arbitrale che lo condannava al pagamento degli interessi maturati per ritardato pagamento, in relazione alla realizzazione di un « Centro servizi con un mulino per cereali a Chimaltego » nella repubblica di Guatemala. E con l'atto 270 del 19 giugno 2002 la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo pagò altri 601.043,06 euro (circa 1 miliardo e 200 milioni) in favore della Mediacoop per il pagamento dei corrispettivi relativi alla sorte capitale. Quindi si è pagato 1 miliardo e 200 milioni per capitale residuo e ben 4 miliardi per interessi;

19) Colombia — Nel 1990 tra Mae-Dgcs e la società Cotecno Srl, venne stipulato un contratto di cooperazione per una iniziativa in Colombia « Prevenzione cura e riabilitazione degli *handicap* ». A seguito di controversie insorte nella gestione del contratto, nel 1999 venne emesso, dal collegio arbitrale richiesto

dalla Cotecno, un lodo con atto di precetto che prevedeva il pagamento, a favore della stessa, della somma di lire 2.149.000.000 di cui lire 1.676.000.000 per interessi e spese, deliberato a maggio del 2000;

20) Mogadiscio — Nel 1988 la Alenia Marconi System spa viene incaricata di sviluppare un programma relativo all'aeroporto di Mogadiscio. Nasce una controversia circa il pagamento: si ricorre agli arbitri che condannano il ministero a pagare 1.706.000.000 per capitale e ben 1.536.000.000 per interessi (defalcandosi poi 694 milioni per un debito dell'Alenia verso il Mae). Nelle more del pagamento, l'Alenia fa registrare il lodo le cui spese gravano sul Mae, unitamente ai nuovi interessi, per ulteriori 90 milioni;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo, essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti a disposizione del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema. (4-07693)

COSTA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un attento esame delle spese deliberate dalla direzione generale per la coo-

perazione allo sviluppo (Ministero degli affari esteri) nel periodo gennaio 1998-agosto 2003 evidenzia una serie rilevante di anomalie;

nel periodo in esame si sono spesi, attraverso 110 delibere relative ad altrettanti contratti per interventi all'estero — in favore dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo — più di 300 miliardi delle vecchie lire per interessi, svalutazioni, risarcimento danni, arbitrati, spese legali e giudiziarie;

le spese sono state deliberate e impiegate per far fronte ad obbligazioni di varia natura contratte negli anni '90 (in non pochi casi negli anni 1987-1989): si è trattato quasi sempre di pagamenti provocati da ritardi (anche decennali), da lacune ed omissioni della pubblica amministrazione, da inadeguata gestione, da omessi contratti;

l'analisi delle « anomalie » prescinde dall'efficacia dei contratti (impossibile, per l'interrogante, da verificare) e non è finalizzata a mettere in discussione il valore sociale ed umanitario né delle leggi di finanziamento né delle opere realizzate o degli aiuti finanziati;

si ritiene però doveroso un chiarimento relativo anche alle responsabilità di chi ha gestito i contratti che hanno comportato interventi finanziari in anni recenti ma lontani dalle inadempienze e dal determinarsi delle cause di tanta cattiva attività;

si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

1) Guatemala — Nel 1987 venne stipulato, tra il ministero e la società Mediacoop internazionale srl, un contratto per la realizzazione di un progetto in Guatemala, che prevedeva la costruzione di un mulino per cereali a Chimaltenango. A causa del ritardato pagamento da parte della Dgcs, la Mediacoop ha richiesto la corresponsione degli interessi. Con atto n. 26 del 3 febbraio 2000 il direttore generale della direzione generale destinava

lire 151.739.750 alla società Mediacoop per interessi a causa di ritardati pagamenti;

2) Lesotho — Nel 1989 la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo e le società Ifagraria SpA e Cooptencnical, riunite in Associazione temporanea d'impresе, stipularono un contratto per la realizzazione dell'iniziativa « Lesotho — Progetto di sviluppo nel settore avicolo », per un valore totale di oltre 10 miliardi di lire. Per difficoltà insorte nell'esecuzione del progetto per inadempimenti di parte lesothiana, l'Ati, nel 1993 e nel 1996, inviò atti di diffida concernenti la richiesta di liquidazione, oltre che delle prestazioni contrattuali, anche di indennità per mancato utile. Si pagarono per capitale ed interessi, 936 milioni: poi ulteriori 232 milioni « a copertura di ogni rivendicazione dell'Ati »;

3) Somalia — Il raggruppamento d'impresе Giza SpA, Delma SpA e l'Agricola d'Italia stipulò tanti anni fa un contratto con il Ministero degli affari esteri per la realizzazione di un'iniziativa di cooperazione in Somalia, avente per oggetto la « Riabilitazione di una azienda agricola ». Per la chiusura di complesse problematiche giuridico-amministrative che si erano venute a creare in dipendenza del contratto, venne stipulato tra le parti atto di transazione (22 gennaio 1993), che prevedeva la corresponsione al raggruppamento di lire 1.442.112.900 entro sei mesi dalla stipula dell'atto. Il pagamento, a causa di continue osservazioni dell'organo di controllo, venne effettuato ben oltre i termini dei sei mesi, per cui le aziende interessate fecero notificare alla Dgcs decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi. Morale: il 17 agosto 2000 l'amministrazione ha stanziato l'ulteriore somma di lire 409.427.530 per la definizione della vicenda;

4) Pakistan — Il ritardato pagamento di fatture alla società Agrotec SpA, che si aggiudicò nel 1986 un appalto in Pakistan per lo sviluppo della frutticoltura

e frutticoltura a clima temperato, è costato all'Amministrazione la somma, stanziata il 18 settembre 2000, di lire 57.606.460 per interessi legali e moratori;

5) Guinea — La società Cogepi, a fronte del contratto stipulato con il ministero in data 24 marzo 1989 per il programma di cooperazione « Guinea Equatoriale - Sviluppo della pesca artigianale », ha richiesto la corresponsione di interessi per ritardati pagamenti. Il tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 3316 del settembre 1997, condannava l'amministrazione al pagamento di tali interessi. Il Ministero ha pagato per tale voce circa 61 milioni di lire;

6) Italia — Il giudice del tribunale di Roma sezione lavoro, ha condannato il ministero degli esteri al pagamento, in favore dell'ingegner P.F, della somma di lire 221.161.501, a titolo di risarcimento del danno da « perdita di *chance* » e di danno da dequalificazione professionale, compresi circa 10.000.000 di lire di spese legali. La delibera, del 13 giugno 2000, non specifica altro;

7) Angola — Nel 1989 il ministero degli affari esteri commissionò alla GILCO spa la costruzione di un asilo in Angola a favore della popolazione (profughi) della Namibia. Sorge una controversia circa quanto doveva ancora essere versato alla Gilco spa: si ricorre ad un lodo arbitrale. Il Ministero venne condannato a pagare nel 2001 la cifra di 746 milioni per capitale e di 151 milioni per interessi, nonché 20 milioni per spese legali, oltre a lire 185.460.000 per gli arbitri, per la segreteria e per le spese di funzionamento del collegio;

8) Africa — Nel 1986 il ministero degli affari esteri affida alla soc. SISCOS una consulenza con supporto organizzativo in una serie di materie. Nel 1999 terminato da anni il lavoro, la soc. SISCOS, esigendo il pagamento di una serie di fatture inevase, notifica atto di citazione con richiesta di arbitrato. Il Ministero è condannato a pagare e paga, nel 2000 e nel 2001, 370 milioni per fatture non

pagate, 209 milioni per interesse e 73 milioni per onorari di avvocati e di arbitri;

9) Capo Verde — Tre collaboratori che operavano per conto del Ministero degli affari esteri a Capo Verde (anno '94), non riuscendo ad ottenere il saldo delle loro parcelle, notificano, nel 2000, un decreto ingiuntivo: per farvi fronte il MAE stanZIA, e paga, 48 milioni di lire oltre a 10 milioni per interessi e spese;

10) Ruanda — Nel 1989 il MAE stipulò con due società (che poi si fusero prima in Iritecna poi in Fintecna) la realizzazione di un programma d'irrigazione in Ruanda. A seguito di controversie insorte e relative all'esecuzione dei lavori, il MAE, che aveva pattuito di spendere 865 milioni, deve pagare e paga 1 miliardo e 397 milioni;

11) Uruguay — Nel 1988 il MAE e il consorzio Techint Losopana stipularono un contratto per la realizzazione di un centro di sviluppo tessile in Uruguay. Nel 1996 il consorzio formulò una richiesta di risarcimento per il « ritardo incolpevole » (da parte del consorzio) nell'esecuzione del contratto. Nel 2001 la vertenza si conclude ed il ministero paga 111 milioni;

12) Turchia — Nel 1987 il MAE pattuisce con la società ISMES spa la realizzazione di un programma idrogeologico in Turchia. Nel 1994 il MAE recede dal contratto. La ISMES, diventa nel frattempo Enel-Hydro, chiede i danni tramite gli arbitri (1999) e spunta (2001) 84 milioni per « riserve ed interessi », essendo già stati versati (nel '94) 48 milioni per interessi;

13) Italia — L'importo di questi pagamenti (141 milioni) non è rilevante. Stupiscono però le motivazioni. Si tratta dell'azione promossa dalla signora M.G.S. che prima in tribunale poi in Corte d'Appello spunta un risarcimento per « perdita di *chance* » (chissà quali) di 40 milioni (35 per risarcimento più 5 milioni per spese legali). Un po' più elevati i danni (centouno milioni) pagati al signor A.O., sempre

per risarcimento dovuto a « perdita di chance »: novanta milioni per danni, undici per spese legali;

14) Mozambico — Nel 1986 il Ministero degli affari esteri pattuisce con la Cmc di Ravenna (mandatario di due imprese, la DAM spa e la Tecnogri) la realizzazione di un programma di sviluppo integrato (ammodernamento di acquedotto) nella provincia di PEMBA (Mozambico); nel 1991 il MAE affida la realizzazione di un programma di sviluppo integrato nella provincia di Maputo sempre in Mozambico. I lavori vengono svolti e collaudati. Nel 1997 la Cmc chiede, con svariati atti giudiziari (dinanzi al tribunale di Roma), il pagamento di « maggiori oneri » per oltre sette miliardi, più circa 5 miliardi per interessi e rivalutazioni. Le parti si accordano: il MAE sborsa transittivamente 6 miliardi 741 milioni per residuo capitale, interessi miliardari e spese;

15) Italia — Il professor Alfredo Muzio nel 1987 viene inviato per 6 mesi in Messico: la delibera del MAE non spiega il perché. Fatto sta che lo stesso Muzio ricorre al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia che condanna il MAE (siamo nel 2001: 14 anni dopo la missione in Messico) a pagare al Muzio 50 milioni di lire di cui circa la metà per interessi;

16) Somalia — Nella realizzazione del programma denominato « Studi Somali » iniziato nel 1988, è insorta una controversia nel 1999 tra la società Cotecno e il ministero degli affari esteri per ritardati pagamenti e per l'insorgere di costi aggiuntivi non previsti dal contratto. La Cotecno è ricorsa ad un collegio arbitrale per ottenere quanto dovuto più gli interessi per il ritardato pagamento. Nel 2001 il lodo arbitrale ha condannato la Famecina a versare la somma di lire 479.962.600 a favore della Cotecno relativamente a interessi, spese legali e Iva, nonché al pagamento di lire 882.141.900 relativo agli importi dovuti stabiliti dal contratto (somma capitale);

17) Senegal — Nel 1988 la Famecina stipulò un contratto con la società

Italtekna (poi divenuta Iritecna poi diventa Fintecna) per la realizzazione del programma di sviluppo idroagricolo nel dipartimento di Matam e del programma integrato del centro-nord del Senegal. La spesa è molto rilevante ed il MAE ritiene di aver assolto i suoi obblighi quando il 16 dicembre 1992 l'allora Iritecna avanza domanda di giudizio arbitrale. Dopo due anni (siamo a febbraio 1995, gli arbitri condannano il ministero a pagare 16 miliardi 335.000.000 per « smobilizzazione cantiere e risarcimento indennizzi ». Ma non basta, un anno dopo, nel febbraio 1996, un secondo giudizio degli arbitri condanna il ministero a pagare altri 13 miliardi. Dopo gli arbitri arrivano gli ufficiali giudiziari che notificano al MAE un precetto per oltre 33 miliardi di lire: vengono stanziati dal ministero 16 miliardi per dare un acconto alla controparte. Senonché una certa ditta Sogemi (che non si capisce a quale titolo, presumibilmente si tratta di una ditta creditrice), blocca 3 miliardi del ministero, facendoli sequestrare. Il debito, che doveva ridursi a 13 miliardi, risale a più di 16. Nel frattempo avvengono due fatti: la Banca d'Italia accredita circa 1 miliardo all'Iritecna (che aveva cercato di pignorare i fondi del ministero stanziati per gli organismi europei) e la Corte d'Appello, investita della causa *in toto*, dà torto all'Iritecna: grande gioia al MAE che dura però poco perché la Cassazione riforma dando torto allo stesso MAE. Risultato: il 21 aprile 2001 gli ufficiali giudiziari bussano di nuovo al ministero con un precetto per 23 miliardi 770.000.000 (20 di capitale + interessi); scatta anche il pignoramento. Il MAE rifà i conti e calcola il debito in 20 miliardi circa e stanziava 7 miliardi per il capitale onde « evitare che il pignoramento condizioni l'attività delle altre direzioni generali del MAE con serio pregiudizio delle iniziative avviate e dell'immagine internazionale dell'Italia » eppoi d'urgenza 10 miliardi 592 milioni. Forse la storia non è finita;

18) Africa — Nel 1986 il Mae stabilì un accordo con « Il Nuovo Castoro » per alcuni programmi di sviluppo della pesca

artigianale nei vari paesi africani. Nel 1996 un lodo arbitrale stabilì l'importo che il Mae doveva ancora corrispondere per capitale ed interessi al Nuovo Castoro: il Mae impugnò il lodo dinnanzi alla Corte d'Appello. La Corte rigettò l'appello condannando il Mae alle spese (14 milioni che divennero 21);

19) Zambia — Nel 1987 il ministero incaricò la Italia di realizzare un programma per la lavorazione del riso in Zambia. Il pagamento del lavoro svolto doveva avvenire nel 1990. La Ftp richiese gli interessi che il Mae paga nel 2001 (115 milioni);

20) Italia — In data 16 ottobre 2001 il Mae, a seguito di sentenza di condanna del tribunale di Roma, dispone il pagamento di 54 milioni in favore della signora S.C. « a titolo di risarcimento », più lire 14 milioni per spese legali;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo, essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obbiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema.

(4-07696)

COSTA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un attento esame delle spese deliberate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ministero degli affari esteri) nel periodo gennaio 1998-agosto 2003 evidenzia una serie rilevante di anomalie;

nel periodo in esame si sono spesi, attraverso 110 delibere relative ad altrettanti contratti per interventi all'estero — in favore dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo — più di 300 miliardi delle vecchie lire per interessi, svalutazioni, risarcimento danni, arbitrati, spese legali e giudiziarie;

le spese sono state deliberate e impiegate per far fronte ad obbligazioni di varia natura contratte negli anni '90 (in non pochi casi negli anni 1987-1989): si è trattato quasi sempre di pagamenti provocati da ritardi (anche decennali), da lacune ed omissioni della pubblica amministrazione, da inadeguata gestione, da omessi contratti;

l'analisi delle « anomalie » prescinde dall'efficacia dei contratti (impossibile, per l'interrogante, da verificare) e non è finalizzata a mettere in discussione il valore sociale ed umanitario né delle leggi di finanziamento né delle opere realizzate o degli aiuti finanziati;

si ritiene però doveroso un chiarimento relativo anche alle responsabilità di chi ha gestito i contratti che hanno comportato interventi finanziari in anni recenti ma lontani dalle inadempienze e dal determinarsi delle cause di tanta cattiva attività;

si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

1) Italia

Nel 1995 il ministero degli affari esteri dispose l'assegnazione di borse di studio a favore di Sadek Nazar Moher Shoukry ed El Ghait Mohammad Ali Taleb

per il periodo 27 novembre 1992 al 31 maggio 1995 per lire 70 milioni ciascuno, nell'ambito del programma di ammissione di medici ai corsi di specializzazione in medicina presso le università italiane. I borsisti, per ottenere il pagamento delle borse, dovettero ricorrere alla pretura di Napoli che diede loro ragione: in seguito agli atti di precetto notificati al Mae-Dgcs l'8 marzo 1999, l'amministrazione dovette corrispondere, « oltre al capitale », ulteriori lire 28.043.390 per copertura di oneri relativi a spese di interessi (18 milioni) e spese legali;

2) Santo Domingo

Nel 1989 la società Metropolitana Milanese Spa si aggiudicò l'appalto per l'iniziativa « Risanamento dei quartieri emarginati di Santo Domingo nella Repubblica Dominicana ». A causa dei ritardati pagamenti in relazione al contratto di cui sopra, la Metropolitana nel 1994 chiese, con lettera, gli interessi che l'amministrazione ha corrisposto nel 1999 in misura molto più elevata, in ragione di 105 milioni;

3) Croazia

La società M. & C. Srl di Ancona nel 1993 trasportò aiuti di prima necessità e operatori umanitari da Ancona al Porto di Ploce (Croazia), noleggiando per l'operazione la motonave battente bandiera croata Bartol Kasic, con un costo di lire 35.000.000, nell'ambito degli « Interventi straordinari di carattere umanitario per gli sfollati della ex Jugoslavia ». Tale legge attribuiva alla Presidenza del Consiglio la facoltà di ripartire tra le amministrazioni competenti le disponibilità finanziarie previste. Nell'applicazione del meccanismo della legge è sorta questione sull'individuazione dell'amministrazione tenuta al pagamento dei 35.000.000 di lire citati. Poiché, « nonostante la certezza dell'esistenza e dell'ammontare del debito », nessuna dell'amministrazione dello Stato ha provveduto a onorare la pretesa restitutoria della società Morandi, la stessa ha promosso apposito giudizio. In conclu-

sione, il ministero stipulava in data 6 maggio 1999 con la ditta M. & C. atto transattivo di lire 44.412.150 (questa volta il ministero degli affari esteri paga per tutti);

4) Mozambico

La cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna - Cmc - stipulò, nel 1991, un contratto con il ministero degli affari esteri per un programma di sviluppo rurale integrato in Mozambico. Il 5 marzo 1999 l'amministrazione, a seguito di richiesta della cooperativa, dovette stanziare la somma di lire 870.513.240 a favore della stessa, per interessi di legge per ritardato pagamento di forniture e servizi;

5) Italia

Nel 1989 la signora P. T. propose ricorso al pretore di Roma - giudice del lavoro, chiedendo la condanna del ministero degli affari esteri per inadempimento di un contratto. Nel 1990 il pretore di Roma accoglieva la domanda della signora e condannava l'amministrazione al risarcimento dei danni. Il ministero degli affari esteri proponeva appello e nel 1996 il tribunale di Roma lo respingeva. Anche il successivo ricorso venne rigettato con sentenza 1101 del 1988 dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili. Pertanto, il 25 febbraio 1999 l'amministrazione dispose lo stanziamento di lire 204.707.000 a favore della signora T. per risarcimento, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese liquidate nei tre gradi di giudizio;

6) Somalia

Nell'ambito del programma « Somalia - Pozzi e bacini contenimento », la società appaltante Aquater ha chiesto e ottenuto il 5 febbraio 1999 la somma di lire 114.188.550 per interessi maturati a causa del ritardato pagamento di spettanze contrattuali. Con atto n. 377/2002 la direzione del MAE dovrà versare ben altre cifre (miliardarie) sempre per interessi;

7) Tunisia

A causa del ritardato pagamento delle somme contrattuali per la realizzazione del programma « Realizzazione di due centri per assistenza veicoli in Tunisia » l'amministrazione ha dovuto corrispondere alla Gecosystem SpA la somma di lire 173.792.000 per interessi;

8) Mozambico

Il 22 dicembre 1988 il ministero degli affari esteri incaricava la società Ideco di realizzare un programma di « riabilitazione e ampliamento del sistema di produzione del sale » nella Repubblica popolare di Mozambico. Nel 1996 i lavori (costosi: circa 13 miliardi) venivano collaudati, nel 1997 il MAE attestava la regolarità del tutto. I pagamenti erano però avvenuti con ritardo: di qui la protesta della Ideco. Il 4 luglio 2000 l'inevitabile ed immancabile stanziamento di lire 319.294.170 per interessi;

9) Egitto

Il consorzio Cria si aggiudicò nel 1989 un appalto per la riabilitazione idrica di Alessandria d'Egitto. A seguito di controversie insorte venne instaurato un collegio arbitrale che, con lodo reso esecutivo dal pretore di Roma il 16 dicembre 1997 intimava con atto di precetto alla Dgcs di pagare l'importo di lire 2.742.281.747, comprendente lire 1.148.320.215 per interessi, spese legali e spese del collegio e dei compensi degli arbitri. L'amministrazione, rifatti i conteggi, provvedeva a liquidare una somma inferiore. In data 9 ottobre 1998 giungeva alla Dgcs ulteriore atto di precetto, seguito il 22 dicembre 1998 da un verbale di pignoramento, per il pagamento in favore della società Cria della differenza. Attesa « l'improrogabile necessità di provvedere agli adempimenti imposti dall'atto di pignoramento per evitare i gravi danni che potrebbero derivare dalla procedura esecutiva » la Dgcs, il 20 gennaio 1999, ha disposto il pagamento della differenza: lire 305.255.690, di cui 212 milioni di ulteriori interessi legali;

10) Senegal

Nell'ambito del contratto per la realizzazione di una iniziativa di cooperazione in Senegal che la ditta Ati/Coge SpA di Parma si era aggiudicata, il 21 febbraio 1996 il direttore generale della direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo deliberava lo stanziamento aggiuntivo di lire 1.035.000.000 « per la copertura della revisione prezzi contrattuale ». A fronte di controversie successive insorte, venne firmato tra le due parti un atto di transazione, ritenuto accettabile dall'Avvocatura generale dello Stato. Il 2 luglio 1998 il ministero stanziava la somma di lire 1.035.000.000 a favore della Coge « non come oneri inerenti alla revisione dei prezzi, come deliberato in precedenza, ma come pagamento a titolo di transazione delle controversie pendenti » (capitale ed interessi);

11) Etiopia

La società Salini Costruttori stipulò con il ministero nel 1986 un contratto per la realizzazione di un programma in Etiopia e nel 1989 un altro contratto per una iniziativa in Somalia. Tra il 1993 ed il 1996, a fronte di controversie insorte nella realizzazione dei progetti, la Salini notificò domanda di arbitrato per quantificare maggiori crediti, danni e due lodi precedenti: a seguito di ciò si istituirono due collegi arbitrali. Nel dicembre del 1998 le parti rinunciarono agli arbitrati. La somma a carico del ministero è risultata di lire 50.262.500;

12) Italia

Il ministero degli affari esteri è stato condannato dal pretore del lavoro di Roma, con ordinanza urgente del 31 marzo 1999, a corrispondere all'ingegner P.L.F. la somma di lire 39.933.000 a titolo di « dequalificazione professionale ». Non si sa di più;

13) Mali

L'amministrazione, con delibera del 22 settembre 1998, ha stanziato la somma

di lire 96.987.820, necessaria a coprire gli interessi di legge per ritardati pagamenti alla società Cm Consulting, in dipendenza di un'iniziativa in Mali relativa alla costruzione di acquedotti rurali, il cui pagamento era stato sollecitato nel marzo del 1996;

14) Marocco

A causa di ritardati pagamenti alla Ditta Lotti & Associati SpA, per esecuzione dell'iniziativa « Marocco: realizzazione di laghi collinari », il ministero, in data 16 settembre 1998, ha deliberato lo stanziamento di lire 89.543.170 in favore della stessa Lotti per interessi di legge;

15) Gibuti

Il ministero degli affari esteri è stato condannato, con lodo arbitrale del 20 gennaio 1998, omologato da decreto pretorile relativo a controversie insorte a seguito del contratto con cui la società Cidonio SpA aveva eseguito la progettazione esecutiva dell'iniziativa « Gibuti — officina per riparazioni navali », al pagamento di lire 74.703.250 di cui lire 34.615.850 di interessi, spese, diritti, onorari, ed altro;

16) Ecuador

Nel 1989 la società C. Lotti & Associati SpA si aggiudicava la gara per la realizzazione del programma di cooperazione « Ecuador — progetto irriguo Chambo Guano ». A causa del ritardato pagamento dei corrispettivi, l'Amministrazione ha dovuto provvedere (8 luglio 1998) al pagamento di lire 225.695.880 per interessi di legge nel frattempo maturati;

17) Mauritania

A causa di « ritardato pagamento di fatture » alle imprese Interconsulting-Techniplan, titolari di un appalto per prestazioni di servizi di ingegneria per la valorizzazione delle risorse idriche in Mauritania, il ministero degli affari esteri

ha dovuto deliberare e corrispondere la somma di lire 308.067.045 (delibera del 2 ottobre 1996);

18) Colombia

Nel 1988 venne approvata un'iniziativa di cooperazione in Colombia « Sviluppo dell'allevamento suino nel Narino »: l'appalto venne aggiudicato alla società Zooconsult. A seguito di controversie, nacque un contenzioso: la vertenza si risolse con una transazione tra le parti. Il ministero versò alla Zooconsult, con delibera del 4 giugno 1998 la somma di lire 500.000.000 per far fronte « a sorte interessi, rivalutazione monetaria, spese per consulenze legali, tecniche e finanziarie sostenute » dalla stessa Zooconsult, come definito nella transazione in parola;

19) Somalia

La società Giza SpA si aggiudicò nel 1986 l'appalto avente per oggetto un « Complesso zootecnico in Somalia ». Già nel 1990 la ditta aveva inviato al ministero 3 note di debito a titolo di interessi maturati per ritardati pagamenti delle relative fatture per un importo di lire 1.558.104.179. La somma non venne pagata e la Giza, nel febbraio 1993, notificò istanza di arbitrato. Nel novembre del 1993 il tribunale di Reggio Emilia dichiarò il fallimento della Giza: il 27 febbraio 1995 il ministero chiese al fallimento Giza la rinuncia all'arbitrato. La domanda venne accettata dietro pagamento, per interessi, di lire 1.389.085.038, regolarmente deliberato. Misteriosamente venne liquidata una cifra inferiore. Non solo: a seguito della giusta richiesta del curatore fallimentare della Giza, la Dgcs stanziò la differenza (435 milioni, ma ne paga solo 320). Morale: la curatela dichiara nulla la rinuncia all'arbitrato e, con successive lettere, richiede il pagamento della cifra iniziale, il riconoscimento degli interessi legali sulle somme già liquidate e quelle da liquidare sino al soddisfacimento, e così si pagano 733 milioni « per interessi legali sulla somma liquidata a titolo di interessi per ritardati pagamenti ». Totale generale pa-

gato lire 2.139.080.601. Circa 700.000.000 in più. Un vero fallimento (per il contribuente);

20) Sudan

In seguito alle numerose controversie anche stragiudiziali derivanti da diversi contratti stipulati dall'amministrazione con la società Salini e Cogema in Somalia, Etiopia e Sudan dal 1986 al 1988, l'appaltatrice si dichiarò creditrice, al 31 dicembre 1997, della somma di lire 32.231.355.947. Poiché il ministero, anche in sede giudiziale, aveva sempre contestato gran parte della richiesta, l'Avvocatura generale dello Stato propose di pervenire a una « transazione globale di tutte le controversie ». L'8 maggio 1998 vennero pagate a saldo lire 10.886.892.000 per capitale e interessi;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo, essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema. (4-07697)

COSTA. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

un attento esame delle spese deliberate dalla direzione generale per la coo-

perazione allo sviluppo (Ministero degli affari esteri) nel periodo gennaio 1998-agosto 2003 evidenzia una serie rilevante di anomalie;

nel periodo in esame si sono spesi, attraverso 110 delibere relative ad altrettanti contratti per interventi all'estero — in favore dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo — più di 300 miliardi delle vecchie lire per interessi, svalutazioni, risarcimento danni, arbitrati, spese legali e giudiziarie;

le spese sono state deliberate e impiegate per far fronte ad obbligazioni di varia natura contratte negli anni '90 (in non pochi casi negli anni 1987-1989): si è trattato quasi sempre di pagamenti provocati da ritardi (anche decennali), da lacune ed omissioni della pubblica amministrazione, da inadeguata gestione, da omessi contratti;

l'analisi delle « anomalie » prescinde dall'efficacia dei contratti (impossibile, per l'interrogante, da verificare) e non è finalizzata a mettere in discussione il valore sociale ed umanitario né delle leggi di finanziamento né delle opere realizzate o degli aiuti finanziati;

si ritiene però doveroso un chiarimento relativo anche alle responsabilità di chi ha gestito i contratti che hanno comportato interventi finanziari in anni recenti ma lontani dalle inadempienze e dal determinarsi delle cause di tanta cattiva attività;

si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

1) Congo.

Molto curiosa la vicenda del dottor A.G. che va in Congo per conto del MAE il 1° settembre 1990 e vi resta, retribuito, per 85 giorni: lo stesso, che figura ed è certo un esperto, continua a stare nel Congo, per 3 anni e 5 mesi occupandosi di sanità e del programma: nessuno lo paga. Un avvocato nel 1996 sollecita per lui il

pattuito: il ministero nicchia ma poi ci si accorda sui 290.000.000 (6 settembre 1999), che il ministero non paga. Il dottore si stufa ed ottiene un decreto di condanna al ministero, poi notifica il precetto (305 milioni). Il Ministero paga 289 milioni: l'avvocato dell'esperto insiste. Si verseranno altri 15 milioni;

2) Somalia.

La Acquater ed il Mae nel 1986 stipularono un contratto in base al quale l'Acquater avrebbe dovuto sviluppare un programma relativo alle preparazioni di pozzi e di bacini in Somalia. Nasce l'ennesima vertenza. Gli arbitri condannano il Mae a pagare 5.869.734.037 per interessi e spese legali, oltre a 1.200.000.000 di lire per residuo capitale;

3) Sierra Leone.

A seguito del lodo arbitrale emesso il 15 dicembre 1997 per contenzioso sorto tra l'impresa Fortunato F. Spa e la direzione generale affari esteri in relazione ad una iniziativa in Sierra Leone, l'impresa stessa notificò all'amministrazione atto di precetto per il pagamento di quanto disposto dal lodo arbitrale, avvenuto con delibera del 6 novembre 1998: lire 11.833.566.660 « a copertura degli oneri relativi al collegio arbitrale, alle spese per interessi ed alle spese legali »;

4) Somalia.

Nel 1995 il ministero acquista — presso una libreria di Padova — libri per un'università somala per lire 8.857.000, ma non li paga. Il pretore di Padova, con decreto ingiuntivo del 13 dicembre 1997, ha condannato l'amministrazione al pagamento in favore della libreria creditrice di lire 10.677.380, comprensive di interessi, diritti ed onorari. Si è reso inoltre necessario, vista la richiesta della libreria in oggetto, rimborsare una tassa di registro pari a lire 940.000. In totale si sono pagate lire 11.617.380, anziché 8.857.700. Briciole;

5) Senegal.

Il 27 luglio 1990 il ministero degli affari esteri, tramite la Direzione Generale Co-

operazione allo Sviluppo, affidava alla SPA Cesen l'incarico di controllare l'attività svolta dal consorzio Cosvint, cui competeva il compito di realizzare un programma di sviluppo in Senegal (nelle regioni di Sedhiov e di Casamann). Affidava altresì all'ingegner A.F. l'incarico di direzione dei lavori. Non riuscendo ad ottenere il saldo delle prestazioni, circa dieci anni dopo, esattamente il 25 ottobre 1999 sia la società Cesen che l'ingegner A.F. ricorrevano alla procedura arbitrale e richiedevano il pagamento di lire 4.046.143.312 a titolo di capitale, lire 489.900.000 per funzionamento del collegio arbitrale e lire 195.516.099 per spese legali: in totale lire 4.731.550.400. Il 20 gennaio 2000 gli arbitri riconoscevano le citate somme ed il ministero degli affari esteri (Dgcs) ne deliberava il pagamento. Successivamente, con atto di precetto di maggio del 2000, venne ingiunto al ministero il pagamento di ulteriori lire 346.312.760 a titolo di interessi fino al 20 giugno 2000, spese legali, diritti, esborsi, tassa di registro e quant'altro inizialmente escluso, oltre eventuali interessi qualora non si ottemperò a quanto predetto entro 60 giorni dalla notifica;

6) Yemen.

A seguito di controversia sorta tra l'architetto E.G. ed il ministero degli affari esteri sulla corresponsione dei compensi relativi ad attività svolta dal professionista, con regolare contratto del 1991, nello Yemen, dopo lodo arbitrale del 19 aprile 1999, con susseguente atto di precetto del 14 giugno 1999, l'amministrazione si è vista condannare alla corresponsione all'architetto G. della somma di lire 151.572.173, oltre a lire 49.275.490 per interessi legali, spese di registrazione, spese di funzionamento del collegio arbitrale e per gli onorari agli arbitri e al segretario, per spese accessorie e spese di notifica dell'atto di precetto;

7) Somalia.

In dipendenza dello stesso contratto già menzionato al precedente punto, il raggruppamento Lofemon, con atto di diffida

e messa in mora, notificato al ministero degli affari esteri il 12 aprile 1994, oltre alle riserve per un corrispettivo di lire 9.289.637.000 più interessi, aveva già richiesto il pagamento di una serie di oneri, tra cui il compenso per la cessione del campo base di Garoe, per lire 1.051.982.585 più interessi. Dopo che le svariate commissioni per il contenzioso e il presidente della commissione di collaudo, avevano rivisto i conteggi ed espresso il parere favorevole al pagamento, il Mae « al fine di ridurre il contenzioso » decise (23 luglio 1996) di « riconoscere quanto prima le rivendicazioni giudicate legittime... ». Morale: lire 7.476.901.745, a copertura delle rivendicazioni Lofemon, di cui lire 1.742.964.884 per interessi maturati sulle stesse rivendicazioni Lofemon fino alla data del soddisfo e lire 1.298.420.861 per rivalutazione monetaria. In data 25 giugno 1998 sono stati stanziati altri 331 milioni « quale differenza importo interessi e rimborso spese per il funzionamento del collegio arbitrale ». In totale per quei programmi (sommando anche gli importi riportati al precedente punto 2), per interessi si sono pagati poco meno di 12 miliardi mentre per le spese legali ed arbitrati circa 700 milioni, oltre alla rivalutazione monetaria citata;

8) Giordania.

La società Cotecno stipulò nel 1989 un contratto con la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, avente ad oggetto la « Preparazione, presso le istituzioni educative di livello superiore, di quadri tecnici esperti nella generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica presso il Politecnico di Amman in Giordania ». A seguito di controversie insorte in relazione a tale contratto, il 6 aprile 2000 è stato emesso un lodo arbitrale, seguito da ordinanza di liquidazione sottoscritta dagli arbitri, seguito da atto di precetto: in data 1° agosto 2000 l'amministrazione ha dovuto stanziare la somma di lire 1.287.448.000 (di cui lire 502.289.830 per capitale e 790.007.390 per

interessi, diritti, tasse, spese legali) a favore della Cotecno in dipendenza degli atti citati;

9) Mauritania.

Nel 1987 tra la direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo ed il consorzio Interconsulting venne stipulato un contratto per l'espletamento di servizi d'ingegneria e di gestione per la valorizzazione delle risorse idriche in Mauritania. Per il riconoscimento di una serie di riserve da parte del Consorzio, venne instaurato un giudizio arbitrale conclusosi il 18 dicembre 1997. In esecuzione del lodo conseguentemente emesso, il 10 marzo 1999, l'amministrazione, pur riservando l'appalto, ha stanziato la somma di lire 3.553.845.600, di cui lire 1.109.396.540 per interessi e oneri del collegio arbitrale;

10) Mozambico.

Nel 1991 la società cooperativa Cmc stipulava con il Ministero un contratto per la realizzazione del « Programma di sviluppo rurale integrato in Mozambico ». Nel 1997 la Cmc notificò un primo ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune fatture nonché delle pertinenti somme accessorie e, a marzo del 1998, un secondo ricorso con il quale si ribadiva la richiesta di pagamento dei pertinenti interessi, spese, onorari. Il ministero pagava, in data 11 maggio 1998, lire 259.380.900 per soli interessi; successivamente lire 127.166.000 per altre spese e residuo capitali, a seguito della notifica di atto giudiziario;

11) Somalia.

Con decreto ministeriale del 2 agosto 1991 il ministero degli affari esteri istituiva una commissione di collaudo, in corso d'opera e definitivo, di alcuni programmi d'intervento in Somalia (società Coipa, Selenia e Salini Costruttori) per un importo presunto da collaudare di 47 miliardi di lire. Con note del 1991, 1993 e 1994 la commissione rimetteva all'amministrazione gli atti dei lavori da essa condotti. A causa della mancata liquidazione delle somme dovute, i collaudatori

(cinque) presentavano ricorso al tribunale civile di Roma, che, con decreto del 23 ottobre 1996, ingiungeva al ministero degli affari esteri il pagamento delle somme richieste dai collaudatori. Dopo 4 solleciti il ministero stipulava con i cinque collaudatori un atto di transazione per un totale complessivo di lire 362.969.795 di cui lire 52.330.000 per spese legali accessorie;

12) El Salvador.

La società Cogefar stipulava con il ministero degli affari esteri nel 1988 un contratto per la realizzazione del I lotto relativo all'urbanizzazione di Apopa in El Salvador a seguito del terremoto del 1986. Al termine delle attività contrattuali la società richiedeva notevoli oneri aggiuntivi per revisione prezzi, riserve e vigilanza. La direzione generale, dopo gli opportuni accertamenti, riteneva ammissibile solo la somma di lire 3.773.737.458, che la Cogefar, il 14 ottobre 1996 accettava. La successiva attività amministrativa « ha dilatato i tempi della liquidazione senza giusticazioni, determinando il diritto in capo alla società alla corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento ». Infatti la ragioneria il 4 dicembre 1996 trasmise gli atti alla Corte dei conti, anche se una simile fattispecie è esclusa dal controllo della Corte stessa. Ma, inopinatamente, la Corte dei conti trattenne lo stesso gli atti e, il 3 gennaio 1997, formulò una serie di osservazioni, (secondo la Dgcs « assolutamente non condivisibili ») trasmesse alla sezione di controllo. Nel frattempo, essendo trascorsi 6 mesi dall'accettazione della proposta, la Cogefar — divenuta Impregilo — dava mandato ai propri legali di tutelare i suoi interessi e in data 17 giugno 1997 notificava domanda di arbitrato. La sezione di controllo della Corte dei conti, il 28 giugno 1997, decideva di non essere abilitata a deliberare sul decreto in questione. Ha fatto seguito l'inevitabile versamento di lire 164.390.200 alla Impregilo Spa il 12 luglio 1999 per interessi legali a causa del ritardato pagamento della somma riconosciuta e già pagata in precedenza;

13) Camerun.

A seguito di lodo arbitrale munito di formula esecutiva con decreto del Pretore di Roma, notificato alla Dgcs, contestualmente a pedissequo atto di precetto, intervenuto nella procedura arbitrale instaurata tra la società Impregilo SpA e la Dgcs, concernente questioni controverse inerenti al contratto stipulato tra le parti nel 1991 per una iniziativa di cooperazione in Camerun, il ministero è stato condannato a pagare la somma di lire 5.678.793.380, di cui lire 2.903.076.380 per interessi, spese legali, ed altro;

14) Angola.

Con contratto stipulato con il ministero nel 1989 l'impresa Gilco SpA assumeva l'incarico di realizzare il programma di cooperazione « Angola — Costruzione dell'acquedotto di Porto Amboin ». Nel 1998, a seguito di controversie, venivano liquidate in via amministrativa le riserve avanzate dall'impresa, versando lire 1.995.849.900, di cui lire 919.969.776 a saldo di interessi maturati sull'importo liquidato;

15) Gibuti.

Per il programma di cooperazione « Realizzazione di una officina per lavori navali a Gibuti », nel 1991 la società Ati Cidonio-Cosmar stipulò un contratto con il ministero degli affari esteri. A causa di ritardi nel pagamento delle fatture, la Ati ha chiesto ed ottenuto la corresponsione di lire 20.723.040 di interessi;

16) Sierra Leone.

Tra il ministero degli affari esteri e la società Federsagri Spa nel 1986 veniva stipulato un contratto per la realizzazione del programma « Sierra Leone — Progetto integrato Rhombe » per un importo di lire 20.500.000.000. Con atto di diffida e messa in mora, il 24 febbraio 1993 la Federsagri chiedeva il riconoscimento di oneri pregressi, inclusi gli interessi maturati per ritardati pagamenti delle rate di acconto: il 24 ottobre 1994 la ditta appaltante notificò alla Dgcs domanda di arbitrato. Dopo l'intervento della « Struttura per i contratti » della Dgcs, che aveva calcolato

gli interessi per ritardato pagamento in lire 2.094.717.535, dopo che l'Avvocatura generale dello Stato aveva espresso parere favorevole su quella cifra, dopo che la « Commissione per il contenzioso » aveva ritenuto di non procedere all'esame della pratica « in quanto già portata a conoscenza dell'Avvocatura dello Stato », dopo che ancora l'Avvocatura — tre mesi più avanti — visto che non si sarebbe raggiunto un accordo, « suggeriva » di proporre alla ditta Federsagri la chiusura della controversia, dopo che la Federsagri dichiarava di accettare, il Ministero degli affari esteri, finalmente, e inevitabilmente, deliberava il pagamento della somma di lire 3.280.000.000 (tutti per ritardato pagamento);

17) Mogadiscio.

La società Farpel con sede ad Almé (Bergamo) si aggiudicò nel 1986 l'appalto per la realizzazione dell'iniziativa « Conceria di Mogadiscio-Somalia ». Nel 1994, a lavori ultimati, l'impresa avanzò 4 riserve sul conto finale nonché la richiesta della corresponsione di interessi per ritardato pagamento. Dopo il parere favorevole di strutture e commissioni varie, l'amministrazione liquidò gli oneri alla Farpel quantificati in lire 119.495.000, esclusa una riserva, per la quale si dichiara che « occorre attivare la procedura del riconoscimento del debito »;

18) Colombia.

Nel 1991 la Agusta Spa stipulò con il ministero degli affari esteri un contratto per il programma di cooperazione « Colombia — Fornitura di un elicottero A 109/C ». La società Agusta consegnò l'elicottero, che non venne pagato per molto tempo; allora, dopo anni di attesa, la stessa ha chiesto ed ottenuto il pagamento della somma di lire 616.655.850, a titolo di interessi per ritardato pagamento dell'elicottero, deliberata il 5 luglio 1996 e riportata sul bollettino nel 1999;

19) Somalia.

Con contratto stipulato con la Dgcs, nel 1986 un raggruppamento temporaneo di imprese RTI (Giza, Delma, l'Agricola) si aggiudicò la realizzazione dell'iniziativa « Risanamento e bonifica dell'Azienda agricola Jowhar in Somalia ». Con atto di transazione, stipulato nel 1993 e registrato il 7 dicembre 1994, vennero riconosciuti al Rti maggiori oneri per lire 9.004.461.000. L'atto di transazione prevedeva il pagamento di una parte della somma entro sei mesi dalla data della stipula del contratto stesso: a causa di ripetuti interventi dell'organo di controllo ciò avvenne soltanto circa un anno dopo. Ciò comportò, il 7 aprile 1999, il pagamento di lire 95.000.000 per interessi e rivalutazione monetaria. Il 17 agosto 2000 l'amministrazione ha stanziato altri 409 milioni per chiudere la vicenda;

20) Egitto.

Nel 1991 il consorzio per lo sviluppo della medicina tropicale Cmt si aggiudicò l'appalto dell'iniziativa di cooperazione « Potenziamento del *Medical Research Institute* dell'università di Alessandria d'Egitto ». A causa del ritardato pagamento del corrispettivo l'amministrazione si è vista costretta (il 7 ottobre 1999), « a norma dell'ultimo comma della legge n. 741 del 10 dicembre 1981 », a corrispondere per interessi a Cmt la somma di lire 474.121.240;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo, essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema. (4-07698)

COSTA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un attento esame delle spese deliberate dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ministero degli affari esteri) nel periodo gennaio 1998-agosto 2003 evidenzia una serie rilevante di anomalie;

nel periodo in esame si sono spesi, attraverso 110 delibere relative ad altrettanti contratti per interventi all'estero — in favore dei Paesi poveri e/o in via di sviluppo — più di 300 miliardi delle vecchie lire per interessi, svalutazioni, risarcimento danni, arbitrati, spese legali e giudiziarie;

le spese sono state deliberate e impiegate per far fronte ad obbligazioni di varia natura contratte negli anni '90 (in non pochi casi negli anni 1987-1989): si è trattato quasi sempre di pagamenti provocati da ritardi (anche decennali), da lacune ed omissioni della pubblica amministrazione, da inadeguata gestione, da omessi contratti;

l'analisi delle « anomalie » prescinde dall'efficacia dei contratti (impossibile, per l'interrogante, da verificare) e non è finalizzata a mettere in discussione il valore sociale ed umanitario né delle leggi di finanziamento né delle opere realizzate o degli aiuti finanziati;

si ritiene però doveroso un chiarimento relativo anche alle responsabilità di chi ha gestito i contratti che hanno comportato interventi finanziari in anni re-

centi ma lontani dalle inadempienze e dal determinarsi delle cause di tanta cattiva attività;

si segnalano, in particolare, i seguenti casi:

1) Santo Domingo — Nel 1989 il Mae affidava all'ATI, società Metropolitana Milanese e società ELC Elettroconsult, un progetto pilota di risanamento dei quartieri emarginati (spese 10 miliardi) di Santo Domingo. L'attività veniva svolta in modo ampio e sollecitata da più parti. L'ATI bombardava di richieste per ottenere i pagamenti degli extra e gli interessi. Il Ministero resistette, ma, alla fine, dovette versare — oltre al pattuito — 1 miliardo 660 milioni: i lavori, collaudati già nel '95, vennero pagati con forte ritardo a dicembre 2001, di qui gli interessi;

2) Nicaragua — Il Mae transige con la Italconsult altre « controversie in atto » e paga lire 1.296.097.060 di cui, per interessi, lire 1.145.027.060 e 151.070.000 per capitale. Tale cifra è così costituita: 402 milioni, quasi tutti interessi, per lavori in Nicaragua (contratto di dieci anni prima), 377 milioni, quasi tutti interessi, per un programma in Angola (contratto di sedici anni prima), 228 milioni (quasi tutti interessi) per lavori in Angola a Luanda (contratto di quattordici anni prima), lire 308 milioni, quasi tutti interessi, per altri lavori in Angola (contratto di dodici anni prima);

3) Argentina — Nel 1988 il ministero pattuì con la Italconsult spa la realizzazione di un programma in Argentina. La stessa Italconsult dovette ricorrere, 13 anni dopo, al lodo arbitrale per farsi pagare una parte del dovuto: gli arbitri condannarono il Mae a versare 138 milioni di lire per capitale più lire 581 milioni per ritardato pagamento, spese varie processuali, legali, ed altre. Dopo qualche tempo ci si accorge che i soldi pagati non bastano ancora: si versano altri 55 milioni;

4) Ecuador — Il contratto risale al solito anno 1988: il ministero affidò alla

Castoro spa un programma fluviale in Ecuador. Solita lite e solita condanna del ministero: somma dovuta 185 milioni più 70 milioni per interessi;

5) Libano — Nel 1989 venne approvato un programma per migliorare gli ospedali italiani in Argentina, un programma di supporto agli handicappati in Uruguay a Montevideo e così in Libano (a Sarafand). A realizzare i tre programmi venne chiamata la Spéf srl di Roma. Che cosa sia avvenuto, non si sa bene comunque, nel marzo 1998 la Spéf citò in giudizio il ministero per almeno 100 milioni per ogni programma. Fu così che il 12 aprile 2001 arrivò la sentenza di condanna del Mae a pagare alla Spéf 387 milioni, oltre a interessi, e altre spese (altri 100 milioni);

6) Italia — Interessante la vicenda che ha visto contrapposti la Farnesina e Nomisma. Nel maggio del 1983, la Farnesina e Nomisma stipularono una convenzione triennale avente ad oggetto la predisposizione di indispensabili studi e valutazioni sui paesi in via di sviluppo. Cinque anni più tardi la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo decideva di risolvere la convenzione. Nomisma, nel 1991, citava in giudizio il ministero per ottenere il corrispettivo dell'attività svolta pari a lire 2.650.163.630. Le parti decidevano di ricorrere ad una transazione, in base alla quale il ministero ha liquidato ogni pendenza con la società Nomisma tramite il pagamento di lire 1.898.870.904 per capitali e interessi;

7) Egitto — Ancora in Egitto per il programma pesca. La ditta Itor srl creditrice della ditta Barral srl chiede al Mae il pagamento di un debito che il Mae aveva (per un programma stipulato nel 1988) verso la Barral srl: importo 400 milioni di lire circa. Il Mae stanziava precauzionalmente, in attesa di sentenza definitiva, 188 milioni solo per interessi e spese legali;

8) Mozambico — Nel 1988 tra il ministero e la società TecnoStar venne stipulato un accordo in base al quale

quest'ultima società si attivava per dare vita ad un programma di valorizzazione del marmo del Mozambico (marmo di Montepuez). Nel 1997 la ditta TecnoStar citava il Mae per omesso pagamento della somma residuale di 8 milioni: poca cosa senonché al capitale vennero aggiunte le spese legali e gli interessi per altri 30 milioni che il ministero pagò a marzo del 2002;

9) Somalia — Nel 1986 il raggruppamento delle imprese Giza, Delma e l'Agricola d'Italia viene incaricato di un programma da realizzarsi in Somalia (azienda agricola di Jowhar). Nel 1993/1994 vengono definite le questioni insorte fra le parti (vedi precedenti). Il ministero non fa fronte ad una parte dell'impegno e viene citato. Il tribunale di Roma condanna (dopo 6 anni) il MAE a pagare 380 milioni « per interessi di mancato pagamento della transazione ». Il ministero paga 409 milioni ma poi insiste nell'appello finendo di pagare altri 12 milioni per spese di giustizia;

10) Etiopia — Nel 1991 viene stipulato un contratto fra il Mae e l'Ansaldo per un programma in Etiopia (nel settore elettromeccanico). I lavori vengono sospesi due volte per inadempienze del governo locale. Nel novembre 1998 il contratto s'interrompe perché l'Etiopia non è in grado di fare la sua parte. L'Ansaldo vorrebbe dal Governo italiano 3 miliardi, poi si accontenta di uno;

11) Guatemala — Nel 1985 viene varato un programma per il Guatemala (sviluppo suinicolo). Incaricata la spa Italeco. Passano gli anni e nel 2001 il tribunale di Roma condanna il Mae a versare alla citata società 350 milioni oltre interessi e spese legali per 60 milioni di lire;

12) Egitto — Nel 1991 la Nuova Pignone viene incaricata di un'iniziativa in Egitto relativa alla rete idrica de « Il Cairo ». La Nuova Pignone nel 1999 cede il contratto alla Foxboro Scada che nel 2002 provvede subito a richiedere quanto giusto per i ritardi di pagamento. E così se ne vanno 329 milioni per interessi;

13) Sud Africa — Nel 1993 viene stipulato un contratto fra il Mae e la società Expo spa di Roma per realizzare in Sud Africa un centro comunitario per l'assistenza sanitaria ai profughi sudafricani rientranti: spesa 6.342.000.000. Il contratto viene annullato per motivi di legittimità e non si dà luogo ad alcuna attività. La Expo spa citava ugualmente il Mae per danni. Causa, appello, transazione. Il Mae versa 260 milioni per capitale e interessi;

14) Etiopia — A seguito di un bando di gara del 1986, la società Euricom si aggiudicava la fornitura di 3.000 tonnellate di riso destinate all'Etiopia da trasportarsi fino al porto di Assab; per cause non imputabili a suddetta società, la nave era costretta (anno 1987) a sostare per 16 giorni nel porto prima di poter effettuare le operazioni di scarico sostenendo, per spese di « parcheggio », un costo di 116.000.000 di lire. Dopo una serie di inutili solleciti e dopo aver atteso 7 anni la Euricom notificò atto di citazione al Mae il giorno 6 settembre 1993, con cui chiedeva il rimborso della suddetta somma; vista la sentenza del tribunale di Roma del 28 novembre 2001 (dopo altri 8 anni), diventata esecutiva il giorno 2 luglio 2002, il ministero viene condannato a pagare non solo la cifra di 116.000.000 milioni, ma anche 179 milioni di lire per interessi, spese legali;

15) Italia — Il 23 luglio 2002 gli ufficiali giudiziari effettuavano un pignoramento al ministero in favore del signor F.R. a titolo di risarcimento del danno per « perdita di *chance* ». Il Ministero paga 53 milioni di lire per capitale e 30 milioni per interessi, rivalutazione, spese ed « interessi degli interessi »;

16) Tunisi — Nel 1988 e nel 1991 il Mae affida alla società Geco System la realizzazione di due centri di assistenza per veicoli in Tunisi e Sfax. Sorge una vertenza fra le parti. Gli arbitri condannano il Mae a pagare, solo per interessi, spese legali, collegio arbitrale la somma di un miliardo;

17) Mozambico — Si tratta di un'opera importante: l'acquedotto di Beira in Mozambico. Con contratto del 1991, il programma venne affidato alla Cmb Cooperativa Muratori di Carpi (importo previsto miliardi 37,7). Nel '94 vennero deliberate perizie di variante per 3.478.897.000 poi una sospensione dei lavori per 427 giorni: nacquero contestazioni e rilievi non circa la cifra pattuita bensì circa la revisione prezzi e gli interessi. In attesa di una decisione del Consiglio di Stato il MAE. Dopo altri 5 anni (il 30 settembre 2002) si arrivò ad una definizione complessiva: il Mae versa oltre 4 miliardi 800.000.000 per « quota interessi » (ottobre 2002), 1 miliardo e 314 milioni di lire ancora per revisione prezzi;

18) Niger — La società. Nuovo Castoro e la società Rti Guado nel 1986 stipularono con il Mae un contratto per costruire 10 pozzi nel Niger. Il Mae paga il previsto (o quello che riteneva tale): nonostante ciò, viene condannato nel 1995 a pagare 1.884.000.000 lire comprensivi di interessi. Paga e appella ma la Corte d'Appello dichiara l'inesistenza della notifica dell'appello: così arrivano da pagare, nel 2002, altri 30 milioni circa « per spese di lite »;

19) Giordania — Negli anni 1986-1989 il Mae pattuisce con la Cotecno srl la realizzazione di alcuni centri professionali in Giordania, in Guatemala, in Guinea. Solita lite per il pagamento (la Cotecno vuole un po' di soldi in più): la questione si aggiusta (nel novembre 2002) con poco più di 2 miliardi e mezzo (capitolo 2195) per residuo capitale ed interessi;

20) Angola — Nel 1991 viene pattuito, fra il Mae e il Consorzio Ceitral, un'opera di risanamento della città di Luanda in Angola. Finiti i lavori ed ottenuto il pagamento del pattuito, il consorzio Ceitral dà l'attacco per avere revisione prezzi ed interessi legali per ritardi nei pagamenti, oltre al risarcimento danni. Il giorno 20 maggio 2002 viene approvato uno stanziamento di circa 2 miliardi (vedi precedente nota: si tratta esatta ente di 2

miliardi 124 milioni per interessi), il 1° agosto 2002 altra intesa per circa 3 miliardi di lire per revisione prezzi ed altri interessi moratori: il 3 dicembre 2002 si stipula una transazione complessiva (inclusi quindi i precedenti versamenti) per 3 milioni di euro (5.808.999.635 lire) che obbliga a stanziare, con atti diversi, altri 500 milioni per residuo capitale ed interessi;

21) Italia — Al dottor A.Z. Zeqeh Nashat viene assegnata, per il periodo 1° novembre 1991-27 novembre 1992, una borsa di studio. Non tutto gli viene corrisposto, per cui il borsista ricorre al tribunale di Napoli che, nell'ottobre 2001, condanna il ministero a versargli 15 milioni per residuo importo borsa di studio, 10 milioni per interessi (di 10 anni, 12 milioni per spese legali);

22) Angola — Nel 1989, la società Gilco s'impegna alla costruzione di un acquedotto a Porto Amboin in Angola. Non ottenendo i pagamenti (gli interessi per ritardato pagamento), la Gilco nel 1999 si rivolge agli arbitri per la seconda volta. Nel frattempo, però, la stessa società fallisce ed il lodo s'interrompe. E così il Mae paga oltre 800 milioni, per interessi, al curatore;

23) Albania — Il 12 marzo 2003 il direttore generale della cooperazione allo sviluppo del ministero delibera di chiudere una vertenza con la b.r.b. SpA fornitrice di 5 ascensori più vano ascensore nell'ospedale di Tirana. La vertenza viene chiusa consensualmente e chiuso consensualmente il programma (la delibera non dice di più su quanto si è pagato e se i lavori sono stati fatti ed in quale misura): non si dimentica di dire che il Ministero dovrà pagare ulteriori 192 milioni di vecchie lire;

24) Somalia — Quanto al rapporto fra il ministero e la società Cotecno per la realizzazione di un programma (pattuito il 30 maggio 1988) di studi sociali. Quel programma costò — lo si ripete —, oltre al pattuito, ben 1.362.000.000 lire di cui 882 milioni per somma capitale e

479 milioni per interessi e spese. Si dà però il caso che fra il ministero e la Cotecno venisse fatto sempre nel 1988 (qualche mese prima dell'altro, e cioè a gennaio) un altro contratto « di assistenza al Sidam » (Somalia). Anche per questo contratto sorsero contestazioni per cui la Cotecno ricorse agli arbitri che condannarono il ministero a pagare altri 762 milioni di lire poi versati dal ministero;

25) Colombia — Il signor M.G. lavora per un programma in Colombia, non viene pagato quanto gli spetta fa causa. Il tribunale di Roma condanna il MAE a versargli 224 milioni. Molto di più è spettato riuscendo a far valere i propri diritti, sollevando controversia con il MAE, che dovette rifinanziare il programma (per pagarlo) stanziando 830 milioni per l'ingegnere di cui 61 per interessi;

26) Giordania — La Cotecno si occupò anche del programma per la formazione professionale in Giordania (artigianato a Salt). Il contratto fra MAE e Cotecno è del 1991: passano 10 anni quando nasce l'ennesima controversia fra le parti: e così il 27 marzo 2003 al ministero viene notificato atto di precetto residuo importo capitale (332 milioni di lire) più (per interessi, spese legali, spese per gli arbitri) ben 2 miliardi e 67 milioni; siamo ad aprile 2003. Il ministero stanziava le relative cifre;

27) Roma — Il contratto è relativo non ad opere o programmi nei paesi poveri o in via di sviluppo ma alla manutenzione e l'assistenza tecnica delle macchine da scrivere « manuali, elettriche, elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici per gli anni 1992-1993 ovviamente tutti strumenti in uso negli uffici della cooperazione allo sviluppo. Il MAE-Cooperazione appalta alla soc. VRM che ha sua volta affida l'assistenza tecnica alla soc. Foser Spa. Le due società litigano con il MAE che alla fine paga il 13 marzo 2003 circa 1 miliardo e mezzo;

28) Sudan — Nel consueto anno 1989 il MAE pattuisce con la società Emit Spa un programma per la realizzazione di

70 punti d'acqua attrezzati in Sudan: un'opera altamente benemerita. Nel 1999 si litiga fra MAE ed Emit Spa che lamenta di non essere stata pagata abbastanza: si ricorre agli arbitri che condannano; (bollettini non dicono a quanto) il MAE, che ricorre in appello. La Corte d'Appello di Roma conferma la condanna (non si sa a quanto) e addebita il ministero delle spese legali pari 13 milioni 800.000;

29) Zimbabwe — Il signor R.P. lavora ad un progetto in Zimbabwe: non viene pagato come dovuto. Ricorre al tribunale di Roma che gli da ragione: così si stan- ziano 67 milioni di lire cui 13 per interessi (maggio 2003). Un po' più di 4 milioni spettano al dottor G.G. per spese legali e interessi: non si conosce a quanto sia stato condannato il Ministero per importo del capitale. Molto di più (circa 50 milioni di lire) andranno alla sig.ra S.C. dopo la sentenza del tribunale di Roma;

30) Kenya — Nel 1987 veniva finanziata un'iniziativa per il Kenya (utilizzazione dell'energia solare per la pesca). Si fa un contratto con il consenso GeG-Gilco: la soc. Silcaf incorpora il consenso; il MAE è condannato a pagare una certa somma (che stranamente non viene citata). Per intanto si pagano subito gli interessi, le spese di giudizio, gli arbitri: totale pagato 260 milioni;

tale andamento delle cose, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, incide in maniera rilevante sulla reale consistenza della politica di aiuto allo sviluppo essendo necessario stornare dalle risorse finanziarie dedicate a tale attività le somme necessarie per coprire le suddette spese —:

se risultino agli atti del Governo i fatti esposti ed i relativi esborsi;

quali iniziative siano state assunte per individuare responsabilità amministrative e gestionali;

quali iniziative sono state o verranno assunte per evitare il ripetersi di fatti obbiettivamente non facilmente spiegabili;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per correggere quella che appare essere una seria problematica di tipo gestionale nell'utilizzazione dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dei numerosi progetti e disegni di legge presentati al Parlamento che prevedono la riforma di detto sistema. (4-07699)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta immediata:

BRESSA. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dai maggiori organi di stampa nei giorni scorsi, il Ministro interrogato, recatosi in Alto Adige, avrebbe testualmente dichiarato: « Non ho mai accettato che in Italia un partito avesse un nome tedesco »;

la *Südtiroler Volkspartei*, fondata nel 1945, si è presentata dal 1948 sotto il predetto nome alle elezioni comunali, regionali, politiche ed europee, senza che vi fossero contestazioni in merito;

inoltre, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto di autonomia, la lingua tedesca è parificata a quella italiana e può essere usata quale lingua ufficiale anche disgiuntamente dall'italiano;

è noto che il testo della nostra Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, all'articolo 116, contiene ben due nomi non italiani: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* —:

se intenda promuovere iniziative legislative per la modifica dello statuto e, più in generale, della normativa a tutela delle minoranze linguistiche. (3-02766)

* * *